

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE NELLE SRL

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



Il regime di trasparenza fiscale è un sistema in base al quale il reddito della società è tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, gli utili o le perdite generate dalla società, a prescindere dall'effettiva percezione.

Il Dlgs n 344/03 ha introdotto nel nostro ordinamento gli articoli 115 e 116 del DPR n. 917/86. Si tratta delle norme che disciplinano il regime di tassazione per le società di capitali, alternativo al regime ordinario, il c.d. **Regime di Trasparenza Fiscale**.

La tassazione ordinaria nelle SRL prevede la tassazione unicamente sulla società, ovvero l'ente che ha prodotto il reddito. Al contrario con il **regime di trasparenza fiscale** il reddito prodotto dalla società è imputato a ciascun socio. Questo avviene indipendentemente dalla percezione del reddito da parte del socio, ed in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili.

Il regime di trasparenza è il regime di tassazione normale delle Società di Persone. Tuttavia, rispettando alcuni requisiti tale regime può essere applicato anche dalle SRL.

Infatti, al sussistere di specifici requisiti, questo regime può essere adottato, come previsto dagli articoli 115 e 116 del DPR n. 917/86, anche nelle:

1. Società di capitali i cui sono altre società di capitali (articolo 115 del DPR n. 917/86);
2. SRL i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (articolo 116 DPR n. 917/86), ossia nelle società a "ristretta base societaria".

Per tali soggetti il regime di trasparenza fiscale è applicabile a seguito di specifica opzione. Tale scelta deve essere esercitata dalla società entro il primo periodo d'imposta di efficacia della stessa e ha validità triennale, salvo rinnovo.

I REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE NELLE SRL

Le condizioni per adottare il **regime di trasparenza fiscale**, nelle società a ristretta base societaria, sono disciplinate dall'articolo 116 del DPR n. 917/86. In particolare, questa norma prevede il rispetto di alcuni **requisiti**:

1. I soci siano esclusivamente **persone fisiche**;
2. Il **numero dei soci non sia superiore a 10** (20 per le società cooperative);
3. L'ammontare dei ricavi non sia superiore al limite previsto per l'applicazione degli **Indicatori di Sostenibilità Economica (ISA)**.

E' importante evidenziare che il regime di **trasparenza fiscale** può essere scelto anche da una **SRL unipersonale** e anche dalle società di nuova costituzione.

COME SI ESERCITA L'OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE?

L'opzione per l'esercizio del regime di trasparenza fiscale, disciplinata dall'articolo 115 è applicabile anche alla piccola trasparenza ex articolo 116 del TUIR.

L'opzione,

"E' irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione Finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti".

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Pertanto, come accennato, una SRL con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che intende adottare il regime di trasparenza per il triennio n, n+1 ed n+2 è tenuta ad esercitare l'opzione entro il 30 settembre dell'anno n.

L'esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza fiscale avviene attraverso la compilazione del quadro OP, sezione III, del modello Redditi Società di Capitali.

Vediamo adesso gli adempimenti che soci e società devono predisporre al fine di esercitare l'opzione per la trasparenza fiscale.

ADEMPIMENTI DEI SOCI PER LA TRASPARENZA FISCALE

Ogni socio della società che vuole adottare il regime di trasparenza fiscale deve comunicare alla società l'opzione mediante **raccomandata A/R**.

E' esclusa la possibilità di esercitare l'opzione mediante la raccomandata a mano, o in qualsiasi altro mezzo al di fuori di quello espressamente previsto dall'Amministrazione Finanziaria.

Nella raccomandata il socio dovrà indicare:

"Con la presente il sottoscritto xxx xxx, socio con una quota di partecipazione del xx% di codesta società comunica l'intenzione di voler optare per il regime di trasparenza di cui all'articolo 116 (115), del Tuir, per il triennio 20xx - 20xx"

E' opportuno sottolineare che la mancata comunicazione, anche solo da parte di un socio, della volontà di esercitare la trasparenza fiscale, rende inefficace l'opzione.

In caso di **SRL unipersonale**, poiché la volontà dell'unico socio coincide con quella della società, non è richiesta la raccomandata da parte del socio. Questo in quanto risulta comunque soddisfatta la condizione di cognizione da parte della società della volontà dell'unico socio di optare per la trasparenza.

ADEMPIMENTI DELLA SOCIETÀ PER LA SCELTA DELLA TRASPARENZA FISCALE

La società è tenuta comunicare all'Agenzia delle Entrate la propria opzione, per l'adesione al **regime di trasparenza fiscale**.

A tale fine, a seguito della modifica apportata dall'articolo 16, D.Lgs. n. 175/2014 all'articolo 115, comma 4, del DPR n. 917/86, è stata semplificata la modalità di adesione alla trasparenza fiscale da parte della società partecipata.

L'opzione per l'applicazione del regime deve essere comunicata in sede di presentazione della **dichiarazione dei redditi**. In particolare, si tratta della dichiarazione dei redditi da presentare nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Ad esempio, se una SRL con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare vuole optare per la trasparenza fiscale a decorrere dal periodo d'imposta x, dovrà presentare l'opzione nel Modello Redditi S.C. relativo ai redditi dell'anno x-1, quindi entro il 30 settembre dell'anno x.

La **mancata comunicazione**, anche da parte di un unico socio, rende l'**opzione inefficace**, salvo il caso di **SRL unipersonale (Risoluzione n. 361/E/2007)**.

OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE NEL QUADRO OP DEL MODELLO REDDITI SC

L'opzione si presenta compilando l'apposita sezione del **quadro OP, sezione III, del modello Redditi S.C.**

Tale sezione deve essere compilata dalla società trasparente per comunicare:

- L'esercizio dell'**opzione** per la trasparenza fiscale (articolo 4, comma 1, del D.M. 23 aprile 2004);
- Il **rinnovo dell'opzione** per la trasparenza fiscale (articolo 5 del D.M. 23 aprile 2004);
- La **conferma** del regime di tassazione per trasparenza (articolo 10, comma 4, del D.M. 23 aprile 2004).

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Nel **rigo OP11** deve essere barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata.
Nei rigi da **OP12** a **OP15** devono essere indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR.

In particolare deve essere riportato, in colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in colonna 2, il codice fiscale della società.

Nel caso di comunicazione di conferma del regime, da effettuarsi a condizione che ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 115 del TUIR, devono essere riportati i dati di tutti i soggetti interessati. La società può comunicare telematicamente l'opzione solo se, precedentemente tutti i soci hanno inviato alla società la raccomandata A/R con cui dichiarano l'adesione al regime.

Bitonto, 3 novembre 2021

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it